

LA NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI: LE SFIDE DELLA NORMATIVA

21 LUGLIO 2021

organizzato da UNIRIMA-CNA-
CONFARTIGIANATO-CASARTIGIANI

ambiente legale

AVV. DANIELE CARISSIMI

AVV. CHIARA FIORE

www.ambientelegale.it

LE ULTIME NOVITÀ

RECEPIMENTO PACCHETTO DELLE DIRETTIVE SULLA CIRCULAR ECONOMY

- 1.D. Lgs n. 116 del 3 settembre 2020 (in GU 11 settembre 2020, n. 226) di attuazione Direttiva 2018/851 (RIFIUTI) Direttiva 2018/852 (IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGIO).
- 2.D.Lgs 118 del 3 settembre 2020 di attuazione Direttiva (UE) 2018/849 (PILE E ACCUMULATORI, RAEE).
- 3.D. lgs 121 del 3 settembre 2020 di attuazione Direttiva 2018/850 (DISCARICHE)

DECRETO SOSTEGNI D.L. 41 DEL 2021 (ART. 30, COMMA 5) MODIFICATO DALLA L. 69 DEL 21 MAGGIO 2021

DECRETO SEMPLIFICAZIONI D.L. 77 DEL 2021

CIRCOLARI/NOTE MATTM/MITE

- N 10249 DEL 2 FEBBRAIO 2021 NOTA ESPLICATIVA RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE
- N. 37259 DEL 12 APRILE 2021 D. LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116. CHIARIMENTI SU ALCUNE PROBLEMATICHE ANCHE CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLA TARI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 639 E 668 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147
- PROT 89766 DEL 3 MAGGIO 2021 - LETTERA MINISTRO CINGOLANI ALL'ANCI
- N. 51657 DEL 14 MAGGIO 2021 - CRITICITÀ INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE - CHIARIMENTI



I RIFIUTI URBANI ▶ SECONDO LA DIRETTIVA 851 DEL 2018

Art. 1 direttiva 851/2018 -> modifica all'art. 3 della direttiva 98/2008- La definizione comunitaria di rifiuti urbani

- ▶ «rifiuti urbani»:
- ▶ a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- ▶ b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.
- ▶ I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- ▶ Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

NB: NON ESISTE A LIVELLO COMUNITARI O UNA DEFINIZIONE DI RIFIUTI SPECIALI



I RIFIUTI URBANI NEL TESTO UNICO AMBIENTALE (COME ▶ MODIFICATO DAL D.LGS. 116 DEL 2020)

LE NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

**ART. 183 LETT
B-TER FINO A
B-SEXIES**

ART 184

IL PERIODO TRANSITORIO DELLE NORME

Art. 6 «Disposizioni Finali» d.lgs. 116 del 2020

- ▶ 5. Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 presente decreto, **si applicano a partire dal 1° gennaio 2021**

Art. 184 c. 1 TUA

Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo **l'origine**, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le **caratteristiche di pericolosità**, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Art. 184 c. 2 TUA

Classificazione - rifiuti urbani

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)

QUINDI SONO RIFIUTI URBANI... ART. 183 (Definizioni) post D.Lgs. 116/2020

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

[...]

b-ter) "rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Allegato L-quater

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	080318
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	200130
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	200203
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301

**NB: NON C'È
UN LIMITE
QUANTITATIVO
!**

Allegato L-quinquies

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

- ▶ 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- ▶ 2. Cinematografi e teatri.
- ▶ 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- ▶ 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- ▶ 5. Stabilimenti balneari.
- ▶ 6. Esposizioni, autosaloni.
- ▶ 7. Alberghi con ristorante.
- ▶ 8. Alberghi senza ristorante.
- ▶ 9. Case di cura e riposo.
- ▶ 10. Ospedali.
- ▶ 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
- ▶ 12. Banche ed istituti di credito.
- ▶ 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- ▶ 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- ▶ 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
www.ambientelegale.it
- ▶ 16. Banchi di mercato beni durevoli.
- ▶ 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- ▶ 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- ▶ 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- ▶ 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- ▶ 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- ▶ 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
- ▶ 23. Bar, caffè, pasticceria.
- ▶ 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- ▶ 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
- ▶ 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- ▶ 27. Ipermercati di generi misti.
- ▶ 28. Banchi di mercato generi alimentari.
- ▶ 29. Discoteche, night club.
- ▶ Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
- ▶ **Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.**

Cfr. elenco DPR 158/1999 per metodo normalizzato per il calcolo della TARI. In sede di recepimento dell'allegato L-quinquies è stata eliminata solo una tipologia e vale a dire la n. 20 «attività industriali con capannoni di produzione».

NB: STESSO ALLEGATO DEL DPR 158 DEL 99 (TRANNE PER LA VOCE 20)?

Art. 183 lett b-sexies

b-sexies) i rifiuti urbani *non* includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione

Art. 184 c. 3 TUA

Classificazione - rifiuti speciali

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c., e della pesca;"
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;**
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali *se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali *se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio *se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie *se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);*
- i) i veicoli fuori uso.

ART. 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti) d.lgs. 152 del 2006

- ▶ 4. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
 - ▶ b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;
 - ▶ c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso;
 - ▶ d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;
 - ▶ e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso.
- ▶ 5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero.

Art. 202 d.lgs. 152 del 2006 «affidamento del servizio»

- ▶ 1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'[articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia.

I PROBLEMI APPLICATIVI DI QUESTA NORMA

QUAL È L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA SUI RIFIUTI URBANI?

È POSSIBILE CONFERIRE SOLO ALCUNE
FRAZIONI/QUANTITATIVI AL SERVIZIO PUBBLICO?

COME VA INTERPRETATO IL VINCOLO DEI 5 ANNI?

LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI SONO EQUIPARATE
ALLE INDUSTRIALI?

LE NORME SULLA TARIFFA AD OGGI IN ▶ VIGORE

LE NORME AD OGGI VIGENTI

Legge TARI art. 1 L 147/2013

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Art. 238 comma 10 (primo periodo)

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti

Scelta operativa

Art. 238, comma 10, TUA (secondo periodo)

Le medesime utenze effettuano la scelta:

Di servirsi del gestore del servizio pubblico

Del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a *cinque anni*

Salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 30, comma 5, D.L. 41/2021 (decreto sostegni)

Come modificato dalla L. 69 del 21 maggio 2021

Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Sulla possibilità di conferire solo alcuni rifiuti al gestore del servizio pubblico



Circolare MITE 12 aprile 2021

- ▶ “nelle more di un intervento di coordinamento normativo si può ritenere che sebbene l’articolo 238, comma 10, sia attualmente inserito in una collocazione non perfettamente adeguata, risulta comunque chiara la volontà del legislatore di consentire alle utenze non domestiche il conferimento al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani alle condizioni ivi indicate.”
- ▶ Si ritiene quindi valida *una lettura attualizzata ed evolutiva delle norme recate dal D. Lgs. n. 116 del 2020 anche con riguardo all’art. 238 del TUA.* Del resto, il D. Lgs. n. 116 del 2020 costituisce la normativa di adeguamento di direttive unionali, che deve operare indipendentemente da talune incoerenze normative interne allo Stato membro, laddove, invece, la disciplina di riferimento è ben chiara”.

Come deve essere calcolato
il limite dei 5 anni ex art.
238 comma 10?



La posizione dell'AGCM è contraria al vincolo dei 5 anni poiché discriminatorio per i soggetti privati. Ed infatti se si «sceglie» il servizio pubblico non è prevista la possibilità di cambiare idea

- ▶ l'AGCM ha formulato - con riferimento al tema di interesse - le seguenti richieste di riforma: “*Al fine di promuovere l'introduzione di una maggiore concorrenza nella filiera di gestione dei rifiuti, in modo da favorire il perseguimento degli obiettivi conseguenti alla diffusione dell'economia circolare, si propone di:*”
- ▶ *1. Modificare l'art. 238, comma 10, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, eliminando la durata minima quinquennale prevista per gli accordi che le utenze non domestiche devono sviluppare con il gestore pubblico o con l'operatore privato per la raccolta e l'avvio al recupero dei propri rifiuti”.*

Circolare MITE n. 37259 del 12 aprile 2021

- ▶ È bene precisare che detta indicazione temporale non rileva ai fini dell'affidamento del servizio da parte dell'utenza non domestica che, infatti, **potrà, nel corso dei suddetti cinque anni cambiare operatore privato, in relazione all'andamento del mercato.**
- ▶ Se invece l'utenza non domestica intende passare dall'operatore privato a quello pubblico prima della scadenza del termine quinquennale, tale scelta è subordinata, come esplicitato nell'ultimo periodo della disposizione appena citata, alla *“possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio”*, **poiché deve essere sempre garantito il servizio di raccolta e l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.**

La portata della nuova
definizione: esiste un obbligo
per le utenze non domestiche
di conferire tali rifiuti al
gestore del servizio pubblico?
Cambia la gestione?

No!



La nuova definizione di rifiuti urbani vale solo
esclusivamente ai fini dei calcoli degli obiettivi di
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché
delle relative norme di calcolo.

Ed infatti...

CONSIDERANDO N. 10 DIRETTIVA 851/2018

- ▶ Allo stesso tempo viene introdotta tale nuova definizione di rifiuti urbani allo scopo di uniformare il calcolo degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio (considerando 10)
- ▶ La definizione di «rifiuti urbani» nella presente direttiva è introdotta al fine di definire l'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo. Essa è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per conto dei comuni oppure direttamente da operatori privati

Ed infatti -> Art. 183 lett b-quinquies

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lett. b-ter rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo *e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati*

NB: SE
CONFERITI AL
DI FUORI DEL
SERVIZIO
PUBBLICO
VANNO GESTITI
QUINDI COME
SPECIALI (ES:
CAT. 4)

Art. 198 comma 2 - bis

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani

ART. 226, CO. 2, «DIVIETI» D.LGS. 152 DEL 2006

- ▶ 2. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 221](#), comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi **terziari** di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'[articolo 221](#), comma 4.

Circolare n. 10249 del 2 febbraio 2021 del Ministero dell'Ambiente sui rifiuti da costruzione e demolizione

- ▶ << tale nuova definizione [di rifiuti urbani] deve essere pertanto applicata nell'ottica generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva e non con il fine di stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace, **tanto da non voler incidere con la ripartizione delle competenze tra il pubblico e privato nell'ambito della gestione medesima**>>

Nota MITE n. 51657 del 14 maggio 2021

«Inoltre, per chiarire puntualmente l'ambito di applicazione di detta nozione e non pregiudicare in alcun modo l'attuale sistema di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività individuate nell'elenco dell'allegato L-quinquies, cui la definizione fa riferimento, si è reso necessario una specifica modifica all'articolo 198, con l'introduzione del comma 2-bis, che recita “*Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani*”.

La nuova disposizione consente così di assicurare, per le utenze non domestiche, la possibilità di fruire di gestori diversi da quello pubblico per la raccolta e recupero dei propri rifiuti urbani, che, in ogni caso, devono essere computati da parte dei comuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all'art. 205 del TUA.»

nota MITE 51657 del 14 maggio 2021

In altre parole, il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati rifiuti urbani, non significa necessariamente che questi debbano essere gestiti nell'ambito del circuito pubblico, lasciando agli Stati Membri la scelta delle modalità di gestione di tale tipologia di rifiuti. Le suddette premesse hanno dunque costituito il fondamento del recepimento su questo tema. La ratio, invero, è stata quella di consentire che l'attuale ripartizione tra operatori pubblici e privati nella gestione dei rifiuti domestici e di quelli provenienti dalle utenze non domestiche rimanesse inalterata.

Si è voluto, quindi, dare la possibilità alle utenze non domestiche di continuare ad avvalersi di altro gestore rispetto a quello del servizio pubblico per i servizi di raccolta e recupero dei rifiuti simili ai domestici.

Nell'ambito del recepimento, pertanto, si è modificato l'art. 183, comma 1, inserendo la lettera b-ter.

A tal proposito, è doveroso sottolineare come la definizione di rifiuti urbani, che in ogni caso non individua limiti quantitativi ai rifiuti simili per natura e composizione ai domestici provenienti da altre fonti, debba essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo.

A tal fine, anche per rendere più chiaro l'ambito di applicazione, si è reso, necessario l'inserimento all'art. 183, comma 1, della seguente lettera “*b-quinquies: La definizione di rifiuti urbani di cui alla lett. b-ter rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;*” e della lettera “*b-sexies: I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione*”.

QUINDI

- ▶ LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE è LIMITATA ORIZZONTALMENTE ATTRAVERSO LA PREVISIONE DI COSA NON RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI R.U. E NON IN TERMINI VERTICALI NON ESSENDO PREVISTI LIMITI QUANTITATIVI

Come devono essere
considerate le attività
artigianali?



CIRCOLARE MITE

n. 37259 del 12 aprile 2021

Decreto legislativo n. 116/2020 - Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Circolare MITE su Attività industriali rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera c) del TUA

L'art. 184, comma 3, lettera c) del TUA definisce “*speciali*” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui è possibile affermare che le attività industriali siano produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali.

Ciò comporta che:

- *le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse* dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, *compresi i magazzini di materie prime*, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- *continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse.* Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006;
- *resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649, ma anche il comma 10 dell'art. 238, come innanzi interpretati, prevedono l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.*

Cfr. anche lettera
Ministro Cingolani
del 3 maggio 2021
sui *magazzini
funzionalmente
collegati*-> *limitare
solo a tali magazzini
contraddice lo
spirito del d.lgs. 116
del 2020*

Circolare MITE su Attività artigianali rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera d) del TUA

Considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali indicate nel predetto art. 184, comma 3, lett. d), del TUA.

NB: a differenza di quanto detto per le attività industriali - le attività artigianali sono espressamente previste nell'allegato L - quinquies tra le attività idonee a produrre rifiuti simili agli urbani e segnatamente: al punto 17 "Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetiste", al punto 18 "Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista", al punto 20 "Attività artigianali di produzione di beni specifici".

Tuttavia ciò non esclude - come indicato dal MITE - di dare medesima interpretazione

- ▶ l'art. 184, comma 3, lett. d) il quale dispone che sono *rifiuti speciali* i rifiuti prodotti nell'ambito delle *lavorazioni artigianali*, se diversi dai rifiuti urbani.
- ▶ l'art. 183, comma 1, lett. b *sexies*) il quale prevede espressamente **che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione**, senza specificare di che tipo di produzione si stia parlando e, conseguentemente, potendo ritenere incluso in tale concetto **i rifiuti direttamente esitanti dalla produzione artigianale in tutte le sue eterogenee articolazioni**.
- ▶ Risoluzione Ministeriale n. 2/DF prot. 47505 del **9 dicembre 2014** ove si legge: **“La norma permette, quindi, di considerare intassabili le aree ove si svolgono le lavorazioni industriali e artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la produzione di una quantità non apprezzabile di rifiuti assimilati.”**
- ▶ **Conseguentemente non** può ritenersi corretta l'applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici specificatamente destinate all'attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupate dai macchinari. Tale comportamento potrebbe, infatti, dare origine a una ingiustificata duplicazione di costi, poiché i soggetti produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti”.

Impostazione confermata dalla nota mite N. 51657 del 14 maggio 2021_ INTERPRETAZIONE MOLTO RESTRITTIVA DI RIFIUTO URBANO

- ▶ **ES: GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE IN AMBITO DI ATTIVITÀ CIMITERIALI:** *Sul punto, occorre precisare che i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-sexies) si riferiscono a quei rifiuti provenienti da attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa. Ne discende, pertanto, che i rifiuti costituiti da materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale se prodotti da attività di impresa debbano essere classificati come rifiuti speciali.*
- ▶ **ES: RIFIUTI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE:** materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: in tale ipotesi i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l'attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell'allegato L-quinquies; ... **Si precisa, da ultimo che nel caso in cui i residui della manutenzione del verde siano qualificati come rifiuti, anche nell'ipotesi di rifiuti speciali, è possibile utilizzare il codice EER 20 02 01, non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti speciali.**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



FORMAZIONE@AMBIENTELEGALE.IT



COMMERCIALE@AMBIENTELEGALE.IT

www.ambientelegale.it